

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 78 - 26894/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi”*;

COMUNE: Caluso

PROPONENTE: Agriscavi di Massetto Michele

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 24/07/2018 la Società Agriscavi di Massetto Michele - con sede legale in Strambino (TO), Via Verdi – Frazione Cerone n. 7 bis e Partita IVA 07596940010 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Modifica impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 90983 del 31/07/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- la sede operativa della società proponente con una superficie di circa 15.000 mc si colloca nell’area di discarica per i rifiuti inerti nel territorio del Comune di Caluso, dove è anche presente l’ecocentro, in località Nebriole in un’area prevalentemente agricola a sud ovest del centro abitato;
- gli edifici residenziali più prossimi si trovano ad una distanza di circa 700 m in direzione

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

nord;

- l'impresa svolge già presso la sede operativa attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 12-407/2018 del 11/01/2018 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
 - iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 61/2017 in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà stoccabile (t/a)	Q.tà massima movimentata (t)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R13 R5 ⁽¹⁾	5.000	15.000
010408 010410 010413	7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	100	2.000
170504	7.31 bis Terre e rocce da scavo	R13	12.500	20.000

⁽¹⁾ Tipologia 7.1:

Attività di recupero R5, p.to 7.1.3 lett. a) - produzione di MPS: - *materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.*

- le attività di recupero R5 sono effettuate mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- l'attività di messa in riserva R13 può essere svolta con eventuale attività accessoria, eseguita manualmente o con benna vagliante direttamente durante la movimentazione del materiale, di selezione e cernita dei materiali per la rimozione delle impurità contenute;

Stato di progetto

- la società proponente intende apportare le seguenti modifiche allo stabilimento:
 - aumento dei quantitativi massimi movimentabili per le tipologie di rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 da 15.000 t/anno a 30.000 t/anno;

- inserimento dei rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6 - *Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo*, CER 170302 e 200301 del D.M 05/02/1998 e s.m.i. con attività di messa in riserva [R13] e recupero [R5] per una quantità massima stoccabile di 1.000 t ed una quantità massima movimentabile di 3.000 t/anno;

Considerato che

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 103021 del 12/09/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- email del 10/08/2018 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica all'autorizzazione unica ambientale in essere disciplinata dal DPR 59/2013 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- Il PRGC di Caluso indica l'area oggetto di studio con la dicitura "Dice", definita dalle Norme di Attuazione come *"un'area a destinazione deposito materiali inerti individuata cartograficamente ed opportunamente normata dalla precedente 5° Variante parziale con la sigla Di; in tale area è ammesso lo stoccaggio a cielo aperto e la lavorazione di materiali inerti"*;
- l'area ricade in classe III (aree di tipo misto) del piano di classificazione acustica comunale;
- l'area ricade in classe II di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica *"porzioni di territorio interessate da condizioni di moderata pericolosità e bassa intensità dei processi geomorfologici. Sono inseriti in tale classe di ambito collinare urbanizzato, il versante meridionale collinare sino alla sommità della dorsale principale e la porzione collinare settentrionale a bassa acclività"*;
- nel successivo iter autorizzativo il Comune sede dell'impianto dovrà rilasciare parere in merito alla modifica proposta;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area non è soggetta ad alcun vincolo;
- l'area è in parte interessata dalla fascia di rispetto di Via Pogdora;
- l'area è in parte interessata dalla fascia di rispetto di elettrodotto; seppur indicato dal proponente si ribadisce che la normativa vigente in merito alla protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti consente la permanenza prolungata (periodo superiore alle 4 ore) di persone in prossimità di elettrodotti esistenti solo all'esterno della fascia di rispetto dell'elettrodotto, calcolata sulla base dell'obiettivo di qualità di 3µT;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento e dei presidi ambientali adottati;
- si evidenziano le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - per la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), si richiamano i contenuti della nota inoltrata in data 8/8/2018 di prot. 94052, in cui si precisava che le ditte che hanno intenzione di svolgere attività di *produzione di conglomerato bituminoso a caldo o a freddo* (p.to 7.6.3 lett.a) e *produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali* (p.to 7.6.3 lett.c) del D.M. 5/2/1998 e s.m.i., dovranno dimostrare la rispondenza ai criteri di cui al DM 69/2018, attraverso l'invio di una relazione descrittiva. Nel caso in cui non venissero rispettati i criteri fissati non sarà possibile assentire all'esercizio richiesto;
 - per quanto riguarda la destinazione d'uso dei cumuli deve esserci corrispondenza tra quanto indicato in relazione e la planimetria dello stabilimento;

Emissioni in atmosfera

- l'AUA di cui alla D.D. n. 12-407/2018 contempla l'insieme delle attività che generano emissioni diffuse (frantumazione, vagliatura stoccaggio e movimentazione) svolte presso lo stabilimento e sono state già individuate nell'allegato B le prescrizioni tecniche, operative e gestionali da applicarsi durante l'esercizio di ciascuna attività che coinvolga materiale polverulento;
- si ritiene che l'aggiunta del fresato tra le tipologie trattate e la modifica delle quantità movimentate non determini una variazione significativa dell'impatto sulla matrice atmosferica, rispetto a quanto già analizzato in occasione dell'istruttoria tecnica finalizzata all'adozione dell'AUA;
- la richiesta del proponente della modifica della prescrizione B4 punto 2 "*I cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento*" sarà valutata dal servizio competente in sede di istruttoria per la modifica sostanziale dell'AUA;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche è stato approvato il "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino n. 217-23877/2008, precedentemente intestato al comune di Caluso, e successivamente volturato all'azienda Agriscavi mediante Determinazione n. 84-36069/2013;
- considerato però il tempo trascorso dalla data di approvazione del P.P.G, il passaggio di titolarità e le modifiche chieste dall'impresa nell'ambito del procedimento in oggetto, si ritiene necessario chiedere un aggiornamento tecnico delle modalità di gestione delle acque

meteoriche (planimetrie, relazione descrittiva sulle modalità di gestione etc.);

- si segnala inoltre che il PPG attualmente in essere, che prevede l'immissione delle acque meteoriche in acque superficiali (Bealera di Rodallo), è subordinato all'acquisizione del nulla-osta idraulico dell'Ente gestore della Bealera.; a tal proposito risulta necessario chiedere all'impresa copia del nulla-osta in argomento del quale dovrebbe essere in possesso;

Rumore

- dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”* non si evidenziano criticità in merito;

Viabilità

- l'accesso all'impianto è garantito da una strada parzialmente asfaltata raggiungibile tramite la SP53 a Ovest o la SS26 a Sud e da Ivrea dalla SS26 a Nord; la viabilità dell'area permette ai mezzi pesanti di raggiungere le località di prelievo/scarico senza interessare i centri urbani limitrofi;
- le modifiche a progetto comportano un incremento del traffico indotto quantificabile in circa 5-6 mezzi giorno in entrata e circa 3-4 mezzi giorno con flussi che si ritengono compatibile con la viabilità interessata;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 24/08/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto di competenza del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino

- si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza al punto 2. *dal punto di vista progettuale ed ambientale;*

Adempimenti

- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Modifica impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi*" presentato in data 24/07/2018 dalla Società Agriscavi di Massetto Michele - con sede legale in Strambino (TO), Via Verdi – Frazione Cerone n. 7 bis e Partita IVA 07596940010 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 29 ottobre 2018

Il Dirigente del Servizio

Ing. Massimo Vettoretti